



*Pubblicata la disciplina attuativa del Ministero dello Sviluppo economico*

# Formazione 4.0, come ottenere il credito d'imposta

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con il decreto 4 maggio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di venerdì 22 giugno 2018, ha definito la disciplina attuativa del credito d'imposta relativo alle spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0 (ora Piano nazionale impresa 4.0), sostenute nel 2018, introdotto dall'ultima legge di bilancio (articolo 1, commi da 46 a 56, legge 205/2017).

## Beneficiari

Beneficiarie dell'agevolazione sono tutte le imprese residenti in Italia (incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti), indipendentemente dall'attività economica esercitata, dalla natura giuridica, dalle dimensioni, dal regime contabile e dalle modalità di determinazione del reddito. Inoltre, gli enti non commerciali, che esercitano attività commerciali, possono accedere al bonus in relazione al personale dipendente impiegato anche non esclusivamente in tali attività. Non rientrano nell'ambito soggettivo dell'agevolazione, invece, le "imprese in difficoltà", come definite dalla normativa europea (cfr. articolo 2, punto 18, regio-

lamento Ue n. 651/2014).

## Attività agevolabili

Sono agevolabili le attività di formazione "finalizzate all'acquisizione o al consolidamento, da parte del personale dipendente dell'impresa, delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal Piano nazionale impresa 4.0".

Più precisamente, sono ammesse al credito d'imposta le attività di formazione relative alle seguenti tecnologie:

- big data e analisi dei dati
- cloud e fog computing
- cyber security
- simulazione e sistemi cyber-fisici
- prototipazione rapida
- sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (Rv) e realtà aumentata (Ra)
- robotica avanzata e col-laborativa

- interfaccia uomo macchina
- manifattura additiva (o stampa tridimensionale)
- internet delle cose e delle macchine
- integrazione digitale dei processi aziendali.

Il legale rappresentante dell'impresa è tenuto a rilasciare a ciascun dipendente un'attestazione dalla quale risulti l'effettiva partecipazione alle attività formative agevolabili, con indicazione dell'ambito (o degli ambiti aziendali) di applicazione delle conoscenze e delle competenze acquisite o consolidate dal dipendente. Per personale dipendente si intende il personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato. Per il personale titolare di un contratto di apprendistato sono agevolabili le attività di formazione finalizzate all'acquisizione delle competenze nelle tecnologie sopra indicate.

## Spese ammissibili

Sono ammissibili al credito d'imposta le sole spese relative al personale dipendente impegnato come discente nelle atti-

ività di formazione agevolabili, limitatamente al costo aziendale riferito rispettivamente alle ore o alle giornate di formazione. Per costo aziendale si intende la retribuzione, al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei ratei del Tfr, delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi, maturati in relazione alle ore o alle giornate di formazione svolte nel corso del periodo d'imposta agevolabile, nonché delle eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività formative svolte fuori sede. Inoltre, rientrano nel perimetro del bonus anche le spese relative al personale dipendente, ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali individuati nell'allegato A della legge di bilancio 2018, e che partecipi alle attività formative con il ruolo di docente o tutor. In questo caso, però, le spese ammissibili non possono eccedere il 30% della retribuzione complessiva annua del dipendente.

## Misura del credito d'imposta

Il credito d'imposta spetta nella misura pari al 40% delle spese sostenute e nel limite massimo di 300 mila euro per ciascuno dei beneficiari.

